

Pubblicato il 13/06/2023

N. 03616 /2023 REG.PROV.PRES.
N. 15676/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15676 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Esaote S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario, Alessandro Vazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Emilia Romagna, Regione Basilicata, Regione Sardegna, Regione Puglia, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Campania, Regione Calabria, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Sicilia, Regione Molise, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 117338/2023 del 14-07-2023
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento

Autonome di Trento e Bolzano, Dipartimento per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, non costituiti in giudizio;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Aifa Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente dei Rapporti Fra Stato Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Bracco S.p.A., Bracco Imaging S.p.A., Bracco Imaging S.r.l., non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento: del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, con il quale si certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a libello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando altresì la quota complessiva di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi

medici per i medesimi anni; del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale 251, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; e per l'annullamento, ove occorra: della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-190/2/2016 del Ministero della Salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della Salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; degli Accordi Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 7 novembre 2019 sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individuano i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018 e per l'anno 2019; di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto, tra i quali il Decreto del Ministero della Salute 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE) e “Stato patrimoniale” (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144, la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413 che prevede la ricognizione da parte degli enti Del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori

contabilizzati ne modello CE di ciascun anno 2015-2018, la circolare0007435-17/03/2020-DGPROGS-MDS-P del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; previa, ove occorra, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, d.l. n. 98/2011, convertito con l. n. 111/2011; dell'art. 15, d.l. n. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012; dell'art. 1, comma 131, l. n. 228/2012; degli artt. 9-bis e 9-ter, d.l. n. 78/2015, convertito con l. n. 125/2015; dell'art. 18, d.l. n. 115/2022, convertito con l. n. 142/2022, per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97, Cost., anche in combinato disposto tra loro, previo altresì, ove occorra, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, TFUE per le ragioni in narrativa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Esaote S.p.A. il 14/2/2023: dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio; del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022, pubblicato in pari data sul sito della Regione Toscana, a firma del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, dott. Federico Gelli, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, anche in parte qua non ha accolto le osservazioni formulate da Esaote S.p.A. (doc. 12); degli allegati al Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022, e segnatamente: dell'Allegato 1, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, da Esaote S.p.A. a titolo di payback per l'anno 2015 (doc. 13); dell'Allegato 2, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, da Esaote S.p.A. a titolo di payback per l'anno 2016 (doc. 14); dell'Allegato 3, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente

dovuto, inter alia, da Esaote S.p.A. a titolo di payback per l'anno 2017 (doc. 15); dell'Allegato 4, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, da Esaote S.p.A. a titolo di payback per l'anno 2018 (doc. 16); dell'Allegato 5, avente ad oggetto il riepilogo degli importi complessivamente dovuti, inter alia, da Esaote S.p.A. a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 17); della comunicazione inviata a mezzo PEC ad Esaote S.p.A. in data 20 dicembre 2022, con la quale la Regione Toscana ha trasmesso i provvedimenti di cui ai due punti che precedono (doc. 18); della comunicazione di avvio del procedimento relativo alla definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 19); della comunicazione del 14 novembre 2022, con la quale la Regione Toscana ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti proposta da Esaote S.p.A., nonché degli atti cui la il link contenuto nella predetta comunicazione rimanda (doc. 20); di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli indicati, ancorché non noto; previa, ove occorra, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, d.l. n. 98/2011, convertito con l. n. 111/2011; dell'art. 15, d.l. n. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012; dell'art. 1, comma 131, l. n. 228/2012; degli artt. 9-bis e 9-ter, d.l. n. 78/2015, convertito con l. n. 125/2015; dell'art. 18, d.l. n. 115/2022, convertito con l. n. 142/2022, per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97, Cost., anche in combinato disposto tra loro, previo altresì, ove occorra, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, TFUE per le ragioni in narrativa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Esaote S.p.A. il 23/2/2023:

dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i primi motivi aggiunti; della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, comunicata alla Ricorrente in data 14 dicembre 2022, recante “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE

MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125”; della comunicazione a firma del dott. Luca Baldino, trasmessa alla Ricorrente in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli indicati, ancorché non noto; previa, ove occorra, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, d.l. n. 98/2011, convertito con l. n. 111/2011; dell'art. 15, d.l. n. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012; dell'art. 1, comma 131, l. n. 228/2012; degli artt. 9-bis e 9-ter, d.l. n. 78/2015, convertito con l. n. 125/2015; dell'art. 18, d.l. n. 115/2022, convertito con l. n. 142/2022, per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97, Cost., anche in combinato disposto tra loro, previo altresì, ove occorra, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, TFUE per le ragioni in narrativa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Esaote S.p.A. il 24/2/2023: dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i precedenti motivi aggiunti; della determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, comunicata alla Ricorrente in data 15 dicembre 2022, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito il L. 125/2015”; della comunicazione di avvio del procedimento del 14 novembre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli

anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli indicati, ancorché non noto; previa, ove occorra, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, d.l. n. 98/2011, convertito con l. n. 111/2011; dell'art. 15, d.l. n. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012; dell'art. 1, comma 131, l. n. 228/2012; degli artt. 9-bis e 9-ter, d.l. n. 78/2015, convertito con l. n. 125/2015; dell'art. 18, d.l. n. 115/2022, convertito con l. n. 142/2022, per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97, Cost., anche in combinato disposto tra loro,

previo altresì, ove occorra, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, TFUE per le ragioni in narrativa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Esaote S.p.A. il 26/2/2023:

dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i precedenti motivi aggiunti; della determinazione dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022, a firma del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e de Benessere Animale della Regione Puglia, comunicata alla Ricorrente in data 15 dicembre 2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”; dell'Allegato A, dell'Allegato B e dell'Allegato C al provvedimento di cui al punto precedente; della determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023, comunicata alla Ricorrente in data 10 febbraio 2023, con la quale la Regione Puglia ha rideterminato l'obbligo di ripiano gravante inter alia

sulla medesima Ricorrente; dell'Allegato A, dell'Allegato B e dell'Allegato C (doc. 43) del provvedimento di cui al punto precedente; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli indicati, ancorché non noto; previa, ove occorra, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, d.l. n. 98/2011, convertito con l. n. 111/2011; dell'art. 15, d.l. n. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012; dell'art. 1, comma 131, l. n. 228/2012; degli artt. 9-bis e 9-ter, d.l. n. 78/2015, convertito con l. n. 125/2015; dell'art. 18, d.l. n. 115/2022, convertito con l. n. 142/2022, per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97, Cost., anche in combinato disposto tra loro,

previo altresì, ove occorra, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, TFUE per le ragioni in narrativa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Esaote S.p.A. il 26/2/2023:

dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i precedenti motivi aggiunti; del decreto n. 29985 del 14 dicembre 2022, comunicato alla Ricorrente in data 19 dicembre 2022, con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha definito gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; dell'Allegato A al provvedimento di cui al punto precedente; della comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia a mezzo PEC il 14 novembre 2022; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli indicati, ancorché non noto; previa, ove occorra, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, d.l. n. 98/2011, convertito con l. n. 111/2011; dell'art. 15, d.l. n. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012; dell'art. 1, comma 131, l. n. 228/2012; degli artt. 9-bis e 9-ter, d.l. n. 78/2015, convertito con l. n. 125/2015; dell'art. 18, d.l. n. 115/2022, convertito con l. n. 142/2022, per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97, Cost., anche in combinato disposto tra loro, previo altresì, ove occorra, in via subordinata,

rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, TFUE per le ragioni in narrativa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Esaote S.p.A. il 26/2/2023:

dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i precedenti motivi aggiunti; della Determinazione Dirigenziale n. 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022, pubblicata in pari data sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e dei relativi allegati, che risultano esserne parte integrante; della comunicazione di avvio del procedimento PAT/RFS128-10/11/2022-0769504 relativo alla definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette all'obbligo di ripiano per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli indicati, ancorché non noto; previa, ove occorra, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, d.l. n. 98/2011, convertito con l. n. 111/2011; dell'art. 15, d.l. n. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012; dell'art. 1, comma 131, l. n. 228/2012; degli artt. 9-bis e 9-ter, d.l. n. 78/2015, convertito con l. n. 125/2015; dell'art. 18, d.l. n. 115/2022, convertito con l. n. 142/2022, per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97, Cost., anche in combinato disposto tra loro, previo altresì, ove occorra, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, TFUE per le ragioni in narrativa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere

autorizzata all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intinate;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”*, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”* e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., *“il giudice può prescrivere, anche*

d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”;*

Ritenuto, perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;

- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
 - 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
 - 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - le Amministrazioni resistenti:
 - 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
 - 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
 - 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:
- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in

cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti con i pubblici proclami, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 9 giugno 2023.

Il Presidente

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 117338/2023 del 14-07-2023
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento